

STATUTO

dell'ISTITUTO SPEZZINO RICERCHE ASTRONOMICHE (I.R.A.S.) ETS

Art. 1 – Denominazione

Si costituisce oggi, 30 luglio 1991, a La Spezia, fra volontari e appassionati delle Scienze Astronomiche, l'Associazione denominata: ISTITUTO RICERCHE ASTRONOMICHE SPEZZINO ETS, il cui acronimo è I.R.A.S. Esso è funzionalmente autonomo ed ha la sua sede legale in La Spezia, Scalinata Perosi n. 2. L'I.R.A.S. è apartitica e aconfessionale e ha durata illimitata.

L'I.R.A.S. non pone limiti territoriali alla propria attività, anche se opera prevalentemente nel comprensorio della Spezia e della Lunigiana, geograficamente situate nelle Regioni della Liguria e della Toscana.

L'I.R.A.S. promuove ed appoggia l'attività di ricerca anche attraverso sodalizi che abbiano compiti e finalità analoghe a quelle dell'I.R.A.S. che svolgono la propria attività senza limiti territoriali, con attività di specializzazione nella ricerca astronomica.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), una volta conseguita.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione in particolare persegue tali attività mediante: la riunione, il collegamento e la collaborazione tra i membri aderenti, la diffusione e la divulgazione delle Scienze Astronomiche, l'incentivazione ed il miglioramento degli studi e delle ricerche nel settore.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 3 – Associati

L'I.R.A.S. si compone di membri aderenti all'Istituto, che sono Associati Ordinari ed Associati Onorari. Possono iscriversi all'I.R.A.S. cittadini italiani e stranieri, Associazioni e Gruppi, Enti pubblici, privati e sezioni locali, purché condividano le finalità culturali e senza fini di lucro dell'I.R.A.S., espresse nel presente Statuto.

Gli associati I.R.A.S. hanno parità di diritti e di doveri, rispondendo ai principi del codice civile che scongiurano l'instaurarsi di fatto di oligarchie o di posizioni privilegiate di prestigio fra gli associati (Codice Civile, Titolo II, Capo II, Art. 16, VI).

La nomina degli Associati Onorari deve essere proposta dal CD, che presone atto dei particolari meriti, ed espressosi favorevole con una maggioranza del 50% +1, la porta all'attenzione dell'Assemblea degli Associati; quest'ultima deve approvare la nomina con una maggioranza dei 2/3 degli associati presenti.

Art. 4 – Modalità di iscrizione

Per ottenere l'iscrizione all'I.R.A.S. l'interessato dovrà presentare al Segretario dell'I.R.A.S. la scheda di iscrizione a tale uopo richiesta; qualora la richiesta venisse eseguita da un Gruppo od Associazione od Ente, la scheda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal legittimo rappresentante. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di accettare la richiesta di iscrizione, procedendo a deliberare al riguardo nei 60 gg giorni successivi. L'iscrizione entra in vigore dal momento dell'accredito all'I.R.A.S. della quota associativa relativa all'anno in corso o del versamento della quota direttamente nelle mani del Segretario dell'I.R.A.S. e si riferisce all'anno solare (Gennaio – Dicembre) in corso. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 5 – Quota associativa

Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annuale, il cui importo verrà stabilito dall'Assemblea Ordinaria, o Straordinaria, degli Associati, in base al preventivo presentato dal Consiglio Direttivo e dalla stessa approvato. La quota dovrà essere versata al Consiglio Direttivo nella persona del Segretario in carica. Il pagamento della quota dà diritto al ricevimento delle eventuali pubblicazioni edite nell'anno sociale cui essa si riferisce, alla partecipazione alle Assemblee, alle manifestazioni ed attività dell'Istituto nonché, alla qualifica di Associato, che dà diritto al voto. L'Associato Onorario gode dell'esenzione da ogni quota.

Art. 6 – Il patrimonio

È costituito da beni mobili ed immobili acquistati con i fondi sociali o donati all'I.R.A.S. da terzi. Le quote associative, oblazioni degli associati o di terzi, donazioni e contributi ricevuti formano la consistenza finanziaria. Il patrimonio è inalienabile salvo diversa delibera dell'Assemblea degli Associati Ordinaria a maggioranza dei 2/3 degli Associati.

Art. 7 – Gestione

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno solare. Le spese devono essere singolarmente giustificate, discusse e devono riguardare beni, servizi ed attività di interesse comune. Il consuntivo delle entrate e delle uscite e l'analogo preventivo, con l'incremento del patrimonio, sono resi dal Tesoriere ad ogni Assemblea degli Associati. Il rendiconto finanziario accompagnato da una relazione sulla gestione delle finanze verrà presentato e discusso nel mese di Gennaio durante l'Assemblea Ordinaria degli Associati per l'approvazione.

I fondi, gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegabili esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'I.R.A.S..

Art. 8 – Rappresentanza

Spetta all'Istituto, attraverso i suoi Organi Statutari, la rappresentanza generale, ma non quella dei singoli membri aderenti. La rappresentanza fisica dell'associazione è attribuita al Presidente. Gli associati potranno trattare e definire questioni per conto dell'Istituto, solo se muniti di incarico ufficiale o di delega da parte del Consiglio Direttivo, con la clausola: salvo ratifica dell'Assemblea degli Associati.

Art. 9 – Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri associativi facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche associative, nonché il diritto di prendere parte agli studi e ai lavori intrapresi nell'ambito dell'Istituto e di partecipare a tutte le assemblee e manifestazioni, secondo l'ordinamento dell' I.R.A.S.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, i regolamenti dell'Associazione nonché le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote associative nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo, nonché di contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Istituto.

I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi associativi e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Ogni associato in regola con l'iscrizione e con la quota associativa ha diritto al voto deliberativo e consultivo in ogni assemblea dell'Istituto, purché iscritto da almeno tre mesi, e gode di tutti i diritti ed i privilegi riconosciuti dall'Assemblea degli Associati. L'esercizio del voto per gli associati minorenni, regolarmente iscritti da almeno tre mesi, deve ritenersi attribuito ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Lo status di Associato dell'I.R.A.S. non è remunerativo in alcun modo; spettano unicamente i rimborsi spese in quanto dovuti.

Art. 10 – Decadenza da Associato

Si può perdere la qualifica di Associato per:

- dimissioni – esse debbono essere notificate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'I.R.A.S.;
- espulsione – quando l'associato si rende responsabile di gravi manchevolezze viene dichiarato decaduto su delibera del C.D approvata a maggioranza semplice;
- morosità – quando l'associato rimane insolvente entro il termine fissato nel sollecito del Tesoriere dell'I.R.A.S. decade di diritto e senza ulteriore avviso.

Le dimissioni o l'espulsione non danno diritto al rimborso di quote associative.

Art. 11 – Ordinamento

L'I.R.A.S. è retta da organi collegiali e da organi individuali.

Sono organi collegiali:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probi Viri

Sono organi individuali:

- il Presidente dell'Assemblea;
- il Presidente dell'I.R.A.S.;
- i singoli consiglieri del C.D.;
- il segretario dell'I.R.A.S.

Ognuno svolge i compiti che gli sono propri secondo quanto indicato nel presente Statuto o da eventuale regolamento.

Art. 12 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo costitutivo, legislativo e sovrano dell'Istituto ed ha ogni potere deliberativo. L'Assemblea Ordinaria si riunisce una volta all'anno per convocazione del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 degli associati per necessità e richiesta motivata, che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo e da esso accettata a maggioranza semplice tra i consiglieri. In caso di mancata ottemperanza ad una motivata richiesta di almeno 1/10 degli associati, per la convocazione si ricorrerà al Collegio dei Probi Viri.

Ogni associato può farsi rappresentare per delega da altro associato dell'I.R.A.S.: non è ammessa più di una delega per latore; questi cumula il proprio voto a quello dell'associato delegante.

L'Assemblea può essere convocata entro 15 giorni dalla data stabilita, tramite e-mail o lettera postale.

Le riunioni sono valide in prima convocazione con la partecipazione della metà più uno degli associati aventi diritto al voto; nel caso di insufficiente numero di presenti, sarà tenuta una seconda convocazione, decorse almeno 24 ore. L'Assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea è aperta dal Segretario dell'I.R.A.S. All'apertura si procede alla nomina del Presidente dell'Assemblea cui spettano i seguenti compiti: accertare la validità dell'Assemblea, designare il Segretario dell'Assemblea che lo coadiuvi nei lavori e provveda alla compilazione del verbale, dirigere i lavori assembleari, regolamentare gli interventi e i dibattiti per precedenza e durata: in caso di votazioni provvederà alla nomina del Seggio elettorale. La discussione dei singoli problemi potrà avvenire o in sede di assemblea o attraverso apposite commissioni nominate dall'Assemblea stessa.

L'operato di tali Commissioni dovrà comunque essere sempre ratificato dall'Assemblea.

In chiusura, il Segretario dell'Assemblea deve leggere il verbale compilato e sottoporlo all'approvazione a maggioranza semplice dell'Assemblea. Una volta che il verbale è stato votato, deve essere firmato seduta stante da Segretario I.R.A.S. e Segretario dell'Assemblea, Presidente I.R.A.S. (o in assenza del quale Vice Presidente) e Presidente dell'Assemblea; tale verbale sarà trascritto in apposito registro a cura del Segretario dell'I.R.A.S.

Art. 13 – Poteri dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea degli Associati:

- determinare gli interessi morali e materiali da sostenere e tutelare per la generalità degli associati;
- fissare le direttive generali che i vari organi dell'Istituto devono perseguire per il conseguimento delle finalità associative;

- stabilire il numero complessivo dei componenti del C.D.;
- eleggere il Presidente dell'Assemblea e, su designazione di questi, il Segretario dell'Assemblea;
- votare il rendiconto del bilancio consuntivo e preventivo della gestione presentato dal Tesoriere;
- deliberare sulle mozioni di sfiducia di cui all'art. 16 quinto cpv.;
- ratificare l'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 10;
- ratificare le trattative e gli accordi definiti dai propri delegati o incaricati ufficiali;
- stabilire l'entità della quota associativa ai sensi dell'art. 5;
- approvare le modifiche allo Statuto o agli eventuali regolamenti, presentate dal Consiglio Direttivo, dopo attenta discussione, ai sensi degli articoli 22 e 23;
- procedere all'eventuale nomina di un revisore legale.

Ove non altrimenti specificato le delibere sono prese a maggioranza semplice dei partecipanti aventi diritto al voto: l'Assemblea è sovrana per quanto riguarda il sistema di votazione. Le decisioni e le deliberazioni prese dall'Assemblea sono vincolanti per tutti gli organi ed i membri dell'Istituto.

Art.14 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria si riunisce per motivi di particolare urgenza su richiesta della maggioranza dei membri del C.D. o di almeno 1/5 degli associati. Il luogo della riunione viene stabilito dal/dai richiedente/i.

All'assemblea straordinaria si applicano le norme generali di cui agli art. 12 e 13.

L'Assemblea straordinaria elegge i componenti del C.D. nell'ipotesi in cui ci sia da reintegrare componenti del Consiglio Direttivo nel numero minimo stabilito dall'art. 16.

Art. 15 – Relazioni degli Associati

Tutti gli associati che durante l'anno sociale avranno svolto un programma di lavoro comune inerente alle Scienze Astronomiche potranno tenere la loro relazione o farne comunicazione durante le riunioni che si tengono presso la sede dell'Istituto o altro luogo idoneo.

Saranno accettate solo le relazioni o comunicazioni relative ai lavori realizzati dagli associati, salvo diversa proposta del C.D.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo eletto rimane in carica tre anni ed è l'organo collegiale che ha il compito di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea. È delegato di poteri deliberativi e decisionali su vari problemi, sempre nel rispetto dello spirito e della volontà espressa dall'Assemblea, con la clausola: "salvo ratifica dell'Assemblea degli Associati"; le decisioni non ratificate perdono la loro efficacia.

Il C.D. è composto da almeno quattro membri.

Gli organi individuali del Consiglio sono:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- gli eventuali Consiglieri.

Le cariche dell'I.R.A.S. non sono remunerative in alcun modo; spettano unicamente i rimborsi spese se autorizzati a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi tutti coloro che, esercitando funzioni direttive in seno all'Istituto, cessino di far parte dell'Istituto stesso.

Ogni carica in seno al C.D. può essere revocata su mozione di sfiducia inserita nell'O.d.g. e approvata dall'Assemblea con maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di decadenza, revoca, dimissioni o mancanza di un membro del C.D., subentra nel C.D. il primo dei non eletti. In mancanza della graduatoria dei non eletti, dovrà essere convocata entro 30 giorni l'Assemblea degli Associati per sostituire i consiglieri venuti a mancare. In questo periodo il Collegio dei Probi Viri, guiderà l'Istituto, valutando le candidature degli associati, che gli dovranno pervenire entro 7 giorni, al termine dei quali verrà ufficializzata la lista definitiva dei candidati. In caso di parità nelle votazioni del C.D. decidono, sulla questione corrente, gli associati dell'I.R.A.S.; in caso di ulteriore parità la decisione è presa dal Consiglio dei Probi Viri dell'I.R.A.S.

Art. 17 – Le elezioni

Le elezioni si tengono alla scadenza del mandato triennale del Consiglio Direttivo in carica, in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Associati, salvo quanto disposto nell'art. 16.

- **LE CANDIDATURE** – Chiunque sia associato dell'I.R.A.S. può essere candidato a ricoprire cariche associative. I candidati possono essere indicati dal C.D. uscente o possono presentare personalmente le proprie candidature.
- **ESPRESSIONE DEL VOTO** – Il voto viene espresso mediante l'apposizione di un contrassegno in corrispondenza dei nominativi prescelti. Nel caso risulti impossibile individuare la volontà dell'elettore in modo univoco, non verranno attribuite le relative preferenze. Il voto per delega è ammesso in ragione di una delega per associato.
- **VOTAZIONI E SCRUTINIO** – In apertura dei lavori l'Assemblea nomina il Seggio Elettorale, composto di tre associati elettori tra cui il Presidente.

Dopo la chiusura delle votazioni il Seggio Elettorale procede allo scrutinio. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Dopo la proclamazione dei risultati e l'approvazione dell'apposito verbale, seguirà una discussione assembleare per assegnare le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, tra i nuovi Consiglieri (tutte le decisioni si intendono approvate a maggioranza semplice).

Il nuovo Segretario in carica convoca il C.D. entro 30 giorni.

Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

Essi possono così sintetizzarsi:

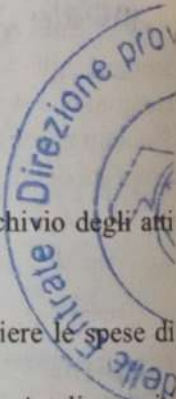
- **AMMINISTRATIVI:**

- a) cura la regolare amministrazione del patrimonio dell'Istituto, nonché l'archivio degli atti amministrativi concernenti l'I.R.A.S.;
- b) delibera sulle richieste di ammissione alla qualifica di associato ordinario;
- c) autorizza collegialmente le spese e può delegare al Presidente o al Tesoriere le spese di ordinaria amministrazione;
- d) Il C.D. è collegialmente responsabile della tenuta dei conti e della gestione. A tali compiti sarà incaricato un membro del C.D. in qualità di Tesoriere e per tale incarico eletto dagli associati;

- **ORGANIZZATIVI:**

- a) coordina le attività degli associati dell'Istituto;
- b) promuove gli scambi tra i singoli membri dell'Istituto e gli altri organi culturali;
- c) convoca l'Assemblea degli Associati;
- d) promuove gli adempimenti elettorali previsti nell'art. 17;
- e) accetta le relazioni e le comunicazioni per i lavori degli associati;
- f) rappresenta l'Istituto;
- g) promuove tra gli associati referendum motivati a qualsiasi titolo;
- h) cura le pratiche di iscrizione e smista la corrispondenza.

Per ciò che concerne l'attuazione dei vari punti il C.D. ha facoltà di incaricare un singolo membro del C.D.



Gli Associati Ordinari possono essere incaricati di svolgere, per conto dell'IRAS, incarichi di particolare interesse per l'IRAS non contemplati fra i compiti organizzativi di questo articolo.

• **DIVULGATIVI, DIDATTICI e SCIENTIFICI:**

promuove e coordina tutte le attività divulgative, didattiche e di ricerca scientifica interne ed esterne all'Istituto e dirige e coordina le attività culturali, divulgative, didattiche e di ricerca degli osservatori astronomici, delle stazioni astronomiche e dei Planetari e delle attrezzature astronomiche per quanto di competenza gestionale dell'Istituto e ad esso affidate. Promuove le attività di ricerca scientifica, di collegamento e di sviluppo di tutti i sodalizi, sezioni locali ed enti di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti e le decisioni si intendono approvate a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti, salvo diverse indicazioni statutarie.

Art. 19 – Collegio dei Probi Viri dell'I.R.A.S.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia dell'Istituto Ricerche Astronomiche Spezzino.

È composto da 3 membri eletti dall'Assemblea Ordinaria degli Associati con una maggioranza dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto, su proposta del Consiglio Direttivo. Una volta eletti, i Probi Viri perdono il diritto di voto in tutte le occasioni previste dagli articoli del presente Statuto; i Probi Viri durano in carica 3 anni.

In caso di dimissioni o impedimento di un membro il collegio ha facoltà di nominare all'unanimità un supplente.

Il Collegio dei Probiviri:

- si esprime, su richiesta di singoli associati, riguardo a pareri vincolanti sull'applicazione del presente statuto e sulla conformità ad esso delle delibere assunte dagli organismi decisionali;
- annulla, esprimendosi entro trenta giorni dall'interrogazione, provvedimenti di espulsione contro singoli associati, reintegrando gli stessi nella lista Associati.

Art. 20 – Compiti del Presidente dell'I.R.A.S.

- firma insieme al Segretario ed al Tesoriere tutti gli atti riguardanti l'Istituto, con firma disgiunta per quelli relativi all'ordinaria amministrazione;
- convoca le riunioni del C.D. di comune accordo con il Segretario;
- distribuisce su proposta del C.D. o per suggerimento dell'Assemblea degli Associati i compiti esposti nell'art. 18 ai vari membri del C.D.;
- tiene in sede assembleare la relazione morale sull'attività svolta;
- è responsabile personalmente e collegialmente con i membri del C.D. di ogni manifestazione dell'I.R.A.S.;
- guida l'istituto e ne garantisce il corretto operato;
- rappresenta l'associazione verso terzi;
- è il rappresentante legale dell'associazione.

Art. 21 – Compiti del Segretario dell'I.R.A.S.

- tiene aggiornati i registri degli associati all'I.R.A.S., nonché il registro dei volontari, che svolgano la loro attività in modo non occasionale;
- compila i verbali delle riunioni dell'I.R.A.S. e del C.D. In caso di indisponibilità ad una delle riunioni, il Consiglio, a maggioranza, nomina un sostituto tra i suoi membri;
- invia agli associati, in regola col pagamento della quota associativa, le circolari ed ogni comunicazione riguardante l'I.R.A.S., nonché le pubblicazioni;
- trascrive i verbali di Assemblea e i verbali delle riunioni del C.D. nell'apposito registro dei verbali;

- esegue gli adempimenti elettorali previsti dall'art. 17.

Art. 22 – Revisore legale

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, l'Assemblea degli Associati dovrà procedere alla nomina di un revisore legale, iscritto all'apposito registro, che sarà deputato al controllo contabile dell'associazione. La nomina avrà durata triennale e sarà eventualmente rinnovabile alla scadenza.

Art. 23 – Regolamenti

La vita dell'Istituto, le ricerche, le sezioni locali ed ogni altro organo associativo, compresa l'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto, saranno disciplinate da appositi regolamenti predisposti dal C.D.

Ogni Regolamento ed eventuali loro modifiche devono essere approvati dall'Assemblea degli Associati. I regolamenti entrano in vigore con l'inizio dell'anno solare.

Art. 24 – Revisione dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto, incluse eventuali proposte di scissione, fusione e trasformazione, potranno essere proposte dal C.D. o dall'Assemblea degli Associati ed approvate a maggioranza dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 25 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Istituto, deciso a maggioranza dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto, si provvederà alla nomina di un liquidatore, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione, con l'obbligo che gli eventuali beni dell'Istituto dovranno essere devoluti ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 26 – Norme generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

La Spezia, 23 Novembre 2022

Rose

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA
REGISTRATO IL 22/12/2022
N. 3622 SERIE 39
VERSATI €

IL DIRETTORE

I.R.A.S.
ISTITUTO RICERCHE ASTRONOMICHE SPEZZINO
Sede legale: SCALINATA PEROSI, 2 - 19122 LA SPEZIA
Sede operativa: VIA PAPIRIANA, 15 - 54035 FOSDINOVO (MS)
P.IVA 01532030119 C.F. 9102084011
Cell. 370 3136513 E-mail: irasnews@gmail.com Pec: irasnews@pec.it

